

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 50° aggiornamento - Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3). Atto di emanazione.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285/2013, in attuazione al Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) vengono modificate:

a) le Disposizioni introduttive e l'Ambito di applicazione, con particolare riferimento alla disciplina prudenziale su base consolidata;

b) la Parte Seconda, riguardante l'applicazione in Italia del CRR (Regolamento (UE) 575/2013 e successive modifiche);

c) la Parte Terza, Capitolo 3 e Capitolo 4, che contengono rispettivamente le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite e banche in forma cooperativa.

Con l'occasione sono stati inoltre effettuati alcuni interventi di aggiornamento delle disposizioni di vigilanza alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta; tra gli altri, si segnala l'abrogazione di alcune Linee di Orientamento in materia di IRB, in quanto superate a seguito dell'adozione dei prodotti regolamentari (*Regulatory Technical Standards* e *Guidelines*) elaborati dall'EBA nell'ambito della cd. "IRB roadmap".

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica la scelta di esercizio per la discrezionalità prevista dall'art. 129, par. 3 in materia di obbligazioni bancarie garantite. Nell'ambito della menzionata consultazione, a integrazione del set informativo a disposizione dell'Istituto, la Banca d'Italia ha chiesto ai soggetti interessati di trasmettere le proprie valutazioni con riguardo alla discrezionalità prevista dall'articolo 465 par. 5 CRR, come modificato dal CRR3, che prevede la possibilità di applicare un regime transitorio favorevole per le esposizioni garantite da immobili residenziali ai fini del computo dell'*output floor*. Il compito di esercitare tale discrezionalità, assegnato dal CRR3 allo Stato membro, è stato da ultimo affidato alla Banca d'Italia con la Legge di Delegazione Europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91). Per entrambe le discrezionalità appena menzionate è stata inoltre condotta un'analisi di impatto della regolamentazione.

Per le ulteriori discrezionalità attribuite dal CRR3 all'autorità di vigilanza prudenziale, non è stata effettuata la consultazione pubblica in quanto la BCE ha consultato gli operatori di mercato su un insieme di strumenti regolamentari con cui – oltre a esercitare le discrezionalità ad essa attribuite quale autorità competente per la vigilanza sulle banche significative – fornisce anche indicazioni alle autorità nazionali per l'esercizio delle stesse nei confronti dei soggetti vigilati non significativi.

2. Contenuto

Le modifiche apportate alle Disposizioni introduttive, alla Parte Seconda ⁽²⁾ e alla Parte Terza, Capitolo 4 sono volte ad attuare le disposizioni del CRR3, il quale ha introdotto alcune

⁽¹⁾ Provvedimento del 9 luglio 2019 - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti Capitoli: Capitolo 1 "Fondi propri", Capitolo 2 "Requisiti patrimoniali", Capitolo 3 "Rischio di credito – metodo standardizzato", Capitolo 4 "Rischio di credito – metodo IRB", Capitolo 7 "Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito", Capitolo 8 "Rischio operativo", Capitolo 11 "Liquidità", Capitolo 12 "Indice di leva finanziaria" (ora rinominato "Coefficiente di leva finanziaria"), Capitolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di fondi propri".

opzioni e discrezionalità (*options and national discretions* - OND) – nonché modificato o abrogato alcune discrezionalità previgenti – per tener conto delle specificità delle diverse giurisdizioni ⁽³⁾. Con l’occasione, su alcuni Capitoli sono stati rivisti e integrati i riferimenti alle modalità di esercizio delle discrezionalità del CRR, incluse quelle previste dal CRR2, in modo da assicurare un approccio organico e coerente, ed effettuati i necessari interventi di raccordo interno tra le disposizioni della Circolare.

In linea generale, la Banca d'Italia – in qualità di autorità competente per le banche italiane meno significative – ha adottato scelte di esercizio generalmente allineate a quelle compiute dalla Banca Centrale Europea (BCE) ⁽⁴⁾, per quanto non diversamente specificato. Pertanto, nella revisione dei Capitoli in questione viene fatto ampio rinvio agli strumenti con cui la BCE ha effettuato le scelte di esercizio per le banche significative e con i quali ha indicato alle autorità nazionali le modalità di allineamento.

Il Capitolo 4 “Rischio di credito – metodo IRB” è inoltre modificato per dare attuazione alla discrezionalità di cui all’art. 465, par. 5 CRR3, che consente alle banche che adottano modelli interni di tipo IRB di utilizzare in via transitoria – e nel rispetto di alcuni requisiti regolamentari – dei fattori di ponderazione preferenziali nel calcolo dell’*output floor* per le esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati nel Paese in questione, il cui esercizio spetta alla Banca d'Italia, in virtù di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2024 ⁽⁵⁾.

Alla luce dei commenti ricevuti nell’ambito della consultazione pubblica e della relativa analisi di impatto, non viene invece esercitata la discrezionalità di cui all’art. 129, par. 3, CRR in materia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*), la cui scelta di esercizio spetta alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la vigilanza dei relativi programmi di emissione. Si ricorda che la discrezionalità in questione riguarda i requisiti di ammissibilità dei mutui ipotecari nel *cover pool* (i.e. i limiti di *loan-to-value*), con particolare riferimento ai criteri di valutazione degli immobili posti a garanzia dei mutui. Il mancato esercizio della discrezionalità implica il mantenimento del pieno allineamento tra metodo di valutazione degli immobili ai fini della disciplina prudenziale e di quella in materia di obbligazioni bancarie garantite, con il superamento del valore di mercato e l’applicazione del nuovo criterio di valutazione introdotto da CRR3. Sono state dunque apportate limitate modifiche di allineamento alle relative disposizioni della Circolare (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione 2, par. 1.1).

3. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi ⁽⁶⁾:

⁽³⁾ Nell’ambito del CRR3, il potere d’esercizio delle OND è attribuito a soggetti differenti, segnatamente all’autorità di vigilanza prudenziale, allo Stato membro e all’autorità competente per la vigilanza dei programmi di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 18(2) della Direttiva (UE) 2019/2162 (c.d. *Covered Bond Directive* - CBD).

⁽⁴⁾ Per tali discrezionalità la BCE ha modificato i quattro strumenti regolamentari volti ad attuare le OND. Di questi, il Regolamento (“*Regulation ECB/2025/24*”) e la Guida (“*ECB Guide on Options and Discretions available in Union Law*”) indicano le scelte di esercizio delle OND spettanti alla BCE in qualità di autorità di vigilanza delle banche significative; con la “*Guideline ECB/2025/25*” e la Raccomandazione (“*Recommendation ECB/2025/26*”), invece, la BCE fornisce indicazioni alle autorità nazionali per l’esercizio delle OND ad esse spettanti nei confronti delle banche dalle stesse vigilate per favorire un’applicazione uniforme delle regole nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). I documenti sono pubblici e disponibili al seguente [link](#).

⁽⁵⁾ Cfr. Articolo 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91.

⁽⁶⁾ Tra i procedimenti amministrativi introdotti nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 con il presente aggiornamento sono inclusi, per coerenza e a mero carattere ricognitivo, taluni procedimenti amministrativi già censiti nel Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e

Disposizioni introduttive

- *imposizione alle banche o alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dell'applicazione delle disposizioni previste dalle Parti Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Sette-bis e Otto del CRR, nonché delle disposizioni di recepimento del Titolo VII della CRD su base sub-consolidata* (art. 11, par. 6 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002* (art. 24, par. 2 CRR; termine: 90 giorni).

Parte Seconda della Circolare

- Capitolo 1 “Fondi propri”:

- *autorizzazione a una o più banche italiane affiliate permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo stabilito in Italia a derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti previsti dalle parti da due a otto del CRR* (art. 10, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a un organismo centrale stabilito in Italia preposto al controllo di una o più banche italiane a derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti previsti dalle parti da due a otto del CRR* (art. 10, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- *divieto di classificare le emissioni successive di strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1* (art. 26, par. 3, primo cpv., CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di una banca in cui detiene una partecipazione quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 3* (art. 49, par. 3 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a determinare l'evento attivatore previsto dall'art. 51, par. 1, lett. a) CRR conformemente alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti e alla normativa dello Stato terzo in cui ha sede l'impresa filiazione che ha emesso gli strumenti aggiuntivi di classe 1* (art. 51, par. 1, lett. e) CRR; termine: 90 giorni).
- *imposizione della deduzione dagli elementi di passività ammissibili degli strumenti di passività ammissibili detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da banche G-SII quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione della banca* (art. 72-sexies, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a ridurre, distribuire o riclassificare come altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri* (artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione preventiva generale a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1, ovvero a ridurre, distribuire o riclassificare le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri, ovvero ad effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale* (artt. 77, par. 1, e 78, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 120 giorni);

della UIF, e in particolare, nell'Elenco 1a dei procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria e, come tali, già in vigore.

- *rinnovo dell'autorizzazione preventiva generale a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1, ovvero a ridurre, distribuire o riclassificare le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri, ovvero ad effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, e 78, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 84, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato (art. 84, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare all'obbligo di deduzione degli interessi di minoranza da parte di una società di partecipazione finanziaria madre (art. 84, par. 5 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 85, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati (art. 85, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 87, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati (art. 87, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni).*
- Capitolo 2 “Requisiti patrimoniali”:
 - *imposizione del metodo di consolidamento prudenziale da applicare nei casi previsti dall'art. 18, parr. 3, 5 o 6 del CRR (art. 18, parr. 3, 5 e 6 CRR; termine: 90 giorni);*
 - *autorizzazione a derogare dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nei casi previsti dall'art. 18, par. 7 del CRR (art. 18, par. 7 CRR; termine: 90 giorni);*
 - *imposizione del metodo di consolidamento integrale o proporzionale nei casi previsti dall'art. 18, par. 8 del CRR (art. 18, par. 8 CRR; termine: 90 giorni);*
- Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”:
 - *autorizzazione delle modifiche degli atti di autoregolamentazione del sistema di tutela istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti (art. 113, par. 7, CRR; termine: 180 giorni);*
 - *autorizzazione all'adesione a un sistema di tutela istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR (art. 113, par. 7, CRR; termine: 180 giorni);*
 - *autorizzazione all'assegnazione del fattore di ponderazione del rischio del 100% alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell'economia e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 133, par. 5 CRR (art. 133, par. 5; termine 90 giorni).*
- Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”:
 - *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e, ove applicabile ai sensi dell'art. 166 parr. 8 e 8 ter CRR, dell'IRB-CCF conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per le esposizioni di cui all'art. 151, par. 8 (art. 151, par. 9 CRR; termine: 180 giorni);*

- autorizzazione alle banche che soddisfano i requisiti per l'uso delle IRB-CCF all'utilizzo di tali stime per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati (art. 166, par. 8 ter CRR; termine: 180 giorni);
- Capitolo 7 “Rischio di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito”:
 - autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);
 - autorizzazione all'uso del metodo standardizzato per il calcolo del requisito di aggiustamento della valutazione del credito di cui all'art. 383 CRR (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione all'uso di sensitività alternative per il rischio delta e vega nei casi di cui all'art. 383 ter, par. 2 CRR; (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo standardizzato nei casi di cui all'art. 383 septdecies par.1 e art. 383 vicies par. 1 CRR (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo base nei casi di cui all'art. 384 par.2 CRR (termine: 90 giorni).
- Capitolo 8 “Rischio operativo”:
 - autorizzazione a un ente impresa madre nell'UE a calcolare la componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti o filiazioni e aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente calcolata su base consolidata nei casi di cui all'art. 314, par. 3 CRR (termine 90 giorni);
 - autorizzazione a calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi nei casi di cui all'art. 314, par. 5 CRR (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione a escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti nei casi di cui all'art. 315, par. 2 (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione alla deroga dall'obbligo di calcolo della perdita annua da rischio operativo per gli enti con un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR nei casi di cui all'art. 316, par.1 CRR (termine: 90 giorni);
 - autorizzazione a escludere dal calcolo della perdita annua da rischio operativo eventi eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente nei casi di cui all'art. 320, par. 1 CRR (termine: 90 giorni).
- Capitolo 11 “Liquidità”:
 - autorizzazione alla deroga dall'applicazione su base individuale degli obblighi segnalitici connessi ai requisiti di cui alla Parte Sei CRR per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 3 CRR (art. 8, par. 6 CRR; termine: 180 giorni);
 - imposizione di un tasso di deflusso aggiuntivo ai prodotti e servizi di cui all'art. 23, par. 1, RD, se significativi (art. 23, par. 2 RD; termine: 90 giorni);
 - imposizione di un tasso di deflusso del 100% ai deflussi aggiuntivi ritenuti significativi ai sensi dell'art. 30, par. 2 RD (art. 30, par. 2 RD; termine: 90 giorni);

- *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per le tipologie di afflussi previste dall'art. 33, par. 2, RD (art. 33, par. 2, RD; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'invio delle segnalazioni di liquidità con frequenze inferiori e termini di invio più lunghi qualora la banca abbia inviato un piano di ripristino dei requisiti di liquidità ai sensi dell'art. 414 CRR (art. 414 CRR; termine: 60 giorni);*
- *applicazione di limiti alla porzione di finanziamento stabile richiesto denominato in una determinata valuta che può essere coperto con finanziamento stabile disponibile denominato in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5 (art. 428-ter, par. 5, CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione al riconoscimento di attività e passività inter-dipendenti (art. 428-septies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o di un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche autorizzate in Italia (art. 428-nonies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o di un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri (art. 428-nonies, parr. 1 e 2, CRR; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione all'applicazione del requisito di finanziamento stabile netto semplificato per le banche piccole e non complesse (art. 428-sextricies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni).*
- Capitolo 12 “Indice di leva finanziaria” (ora denominato “Coefficiente di leva finanziaria”):
 - *divieto di includere nel calcolo del valore dell'esposizione un servizio di tesoreria accentrata di cui all'art. 429-ter, par. 3 CRR sulla base del suo saldo complessivo (art. 429-ter, par. 3 CRR; termine 90 giorni).*
- Capitolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di fondi propri”:
 - *autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento temporaneo previsto all'art. 468, par. 1, CRR (art. 468, par. 3, CRR; termine: 90 giorni).*

Vengono inoltre abrogati i seguenti procedimenti amministrativi ⁽⁷⁾:

- Capitolo 1 “Fondi propri”
 - *autorizzazione ad applicare l'art. 27 alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo (art. 27, par. 1, lett. a), punto v) CRR; termine: 90 giorni);*
 - *autorizzazione a derogare alla condizione prevista dall'art. 83, par. 1, lett. d) CRR, nei casi in cui l'autorità competente ritenga che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa*

⁽⁷⁾ Tra i procedimenti amministrativi abrogati nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 con il presente aggiornamento sono anche menzionati i procedimenti che sono già abrogati nel Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della UIF, e in particolare, nell'Elenco 1a dei procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della Parte Uno, Tit. II, Capo 2 CRR, siano minime e non significative per tale soggetto (art. 83, par. 1 CRR; termine: 90 giorni).

- Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”:
 - *autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri (art. 150, par. 1, secondo comma CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni “strumenti di capitale” di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) (art. 151, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c) (art. 151, par. 9 CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni (art. 164, par. 2 CRR; termine: 6 mesi); autorizzazione alle banche che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all'utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8 (art. 166, par. 8, lett. e) CRR; termine: 6 mesi);*
- Capitolo 5 “Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)”:
 - *autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità (art. 225, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);*
- Capitolo 7 “Rischio di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito”:
 - *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);*
 - *consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all'art. 298, par. 4 CRR (termine: 120 giorni);*
 - *autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo IMM nei casi di cui all'art. 383, par. 4 CRR (termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione all'uso della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria nei casi di cui all'art. 385 CRR (termine: 120 giorni).*
- Capitolo 8 “Rischio operativo”:
 - *autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale” nei casi di cui all'art. 312, par. 1 CRR (termine: 120 giorni);*
 - *autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 312, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);*

- autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 313, par. 3 CRR (termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 314, par. 1 CRR (termine: 180 giorni);
- autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività nei casi di cui all'art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR (termine: 120 giorni).
- Capitolo 12 “Indice di leva finanziaria” (ora denominato “Coefficiente di leva finanziaria”):
 - autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia (art. 429, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
 - autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR (art. 429, par. 14 CRR; termine: 120 giorni).
- Capitolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di fondi propri”:
 - autorizzazione alla deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014 secondo il regime decennale (art. 478, co. 2, CRR; art. 9, lett. (f), Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea; termine: 90 giorni).
 - autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste (art. 471 CRR; termine: 120 giorni).

Tutte le modifiche appena richiamate sono riflesse negli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia, i quali sono aggiornati in coerenza.

4. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.